

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2017

del 7 luglio 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/735]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0201**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017 (GU L 32 del 7.2.2017, pag. 17).»

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 7.2.2017, pag. 17.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

